

## **CONSIGLIO COMUNALE**

### ***Deliberazione***

**N. 110**

**del 19/12/2022**

**OGGETTO: VARIAZIONE REGIME TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA TRIBUTO A  
TARIFFA CORRISPETTIVA DAL 01/01/2023 ED APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO TARIFFARIO**

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 18:17 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA		X	DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		CHIAVACCI GABRIELE		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 23 - Assenti n° 2

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.  
Scrutatori: ROVAI VIOLA, BAGNOLI ATHOS, POGGIANTI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI, in ambito europeo:

- l'art 174, c. 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il quale prevede che *“La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".”*;
- l'art. 14 (Costi) della Direttiva 2018/851/CE (nuova Direttiva Rifiuti), prevede che *“Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. (...)”*;

CONSIDERATO che, in ambito europeo, il principio “chi inquina paga” risponde a tre diverse tipologie di esigenze:

1. tutela ambientale, in quanto il produttore di rifiuti (= inquinatore) deve sostenere i costi derivanti dalla gestione dei suoi rifiuti, in modo che sia incentivato ad evitarne e/o a ridurre la produzione;
2. equità, in quanto i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tantomeno possono essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile dell'inquinamento;
3. parità di trattamento e non discriminazione, in quanto esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con Delibera 13 gennaio 2022 n. 2/2022/A, ha approvato il nuovo Quadro Strategico 2022-2025, individuando una serie di obiettivi che costituiranno le linee guida per lo sviluppo della regolazione dell'Autorità nel relativo quadriennio;

VISTO che l'obiettivo OS 17 del Quadro Strategico 2022-2025, denominato “Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy”, prevede, tra le principali linee di intervento, la revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del "pay-as-you-throw" (paga per ciò che butti), con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti);

CONSIDERATO che, per attuare il principio comunitario del "pay-as-you-throw", l'ammontare della tariffa deve essere correlato alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che l'utente che produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi una tariffa maggiore rispetto all'utente che metta in atto comportamenti più virtuosi;

DATO ATTO che la TARI, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1, c. 651, della L. 147/13, è conforme al principio "chi inquina paga", ma non pienamente al principio "pay-as-you-throw", in quanto l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare in maniera puntuale l'importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione*

*puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”;*

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, “Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- il D. Lgs. n. 116/2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

CONSIDERATO che il passaggio a tariffa corrispettiva, da attuarsi previa predisposizione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti (sia della frazione indifferenziata che di quella differenziata), può comportare riflessi sul sistema nel suo insieme, sia diretti (riduzione produzione rifiuti, riduzione rifiuti non differenziati) che indiretti (incremento qualità materiale recuperato, riduzione quantità materiale avviato a smaltimento), sia riflessi diretti sugli utenti (responsabilizzazione per costo e determinazione incentivi legati a comportamento personale, detrazione IVA per utenti non domestici);

DATO ATTO che il sistema di applicazione TARI attualmente vigente nel Comune di Empoli (TARI tributo) non risulta più essere corrispondente alle reali necessità del servizio né in linea con i dettami del Legislatore europeo e del regolatore nazionale (ARERA), visto che quest’ultimo ha indirizzato le proprie linee strategiche future, compresa la costruzione del nuovo MTR-2, al progressivo passaggio dei Comuni verso una tariffazione TARI di tipo corrispettivo, con allineamento agli altri settori già regolati (acqua, energia);

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Empoli è ricompreso nel territorio afferente all’Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- il gestore Alia Spa ha in carico, per l’anno 2022, il servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell’ambito dell’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/05/2022;

CONSIDERATO che:

- ATO Toscana Centro e Alia Spa, anche in risposta delle sollecitazioni provenienti dai Comuni dell’ambito, a novembre 2021 hanno avviato una fase di analisi e valutazione degli effetti conseguenti all’adozione della tariffa corrispettiva;
- l’Autorità di regolazione ed il gestore suddetti, nel corso di una serie di incontri con i Comuni, hanno presentato l’iter tecnico-procedurale necessario al passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva, auspicando la scelta in tal senso da parte dei Comuni;
- nei suddetti incontri, è stata illustrata una serie di aspetti potenzialmente migliorativi nella gestione del servizio rifiuti rispetto al sistema attuale, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate (gestore, comuni, utenti);
- l’attuale sistema di gestione del servizio rifiuti presenta alcune criticità, particolarmente accentuate nel territorio del Comune di Empoli e – più in generale – dell’Empolese Valdelsa, che hanno comportato, negli ultimi anni, aggravii a carico di vari soggetti coinvolti (comuni, utenti);

TENUTO CONTO che:

- in caso di passaggio a tariffa corrispettiva, la gestione del servizio rifiuti viene interamente demandata al gestore Alia Spa, che diventa responsabile direttamente anche dell'attività di recupero crediti, assumendosene il rischio e provvedendo direttamente alla sua effettuazione;
- con il passaggio dalla tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva, il Gestore sarà per l'utente l'unico l'interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;
- in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A della Delibera Arera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif (MTR-2), il gestore è tenuto a rispettare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, aspetto controllato direttamente da ATO Toscana Centro;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- l'attuazione del passaggio a tariffa corrispettiva richiede che il Gestore crei i necessari presupposti tecnici, informatici e organizzativi mediante l'acquisizione delle attrezzature di rilevazione dei conferimenti, la realizzazione della necessaria comunicazione agli utenti e quando necessario la riorganizzazione dei servizi di raccolta;
- il passaggio a tariffa corrispettiva a partire dal 01/01/2023 è possibile per i Comuni che possiedono già oggi i presupposti indicati dal Gestore, ovvero:
  - a) gestione della TARI effettuata dal Gestore;
  - b) raccolta effettuata con modalità porta a porta per tutte le frazioni escluso il vetro;
  - c) tracciatura dei rifiuti residui;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27/07/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Empoli alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva.";

CONSIDERATO, inoltre, che - in ragione dell'omogeneità territoriale e di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani - i Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Certaldo, Castelfiorentino, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero, Vinci ritengono opportuno costituire un ambito tariffario comune denominato "Ambito Tariffario Sovracomunale", caratterizzato dall'adozione dello stesso Regolamento tariffario;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento "*le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in merito agli atti di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, allegato A della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Cristina Buti, dirigente del Settore VI "Servizi Finanziari e Sistemi Informatici", allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/00;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 9/12/2022 e 14/12/2022;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto,

Con voti:

Presenti 23  
Favorevoli 15  
Contrari 5 (Poggianti, Pavese, Di Rosa, Picchielli, Battini)  
Astenuiti 3 (Cioni B., Masi, Baldi)

(assenti: Mannucci, Chiavacci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

## DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di procedere all'approvazione della cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2022 e all'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a partire dal 01.01.2023;
2. di approvare, ai fini di quanto previsto al punto precedente, il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, allegato A della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che il Regolamento di cui al p.to precedente avrà applicazione a far data dal 01/01/2023;
4. di dare atto che le tariffe in questione, secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 668, della L. 147/2013, saranno applicate e riscosse da Alia Servizi Ambientali Spa, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

## Quindi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla prosecuzione del processo tecnico/amministrativo necessario all'istituzione della nuova entrata in oggetto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

Con successiva votazione e con voti:

Presenti 23  
Favorevoli 17  
Contrari 5 (Poggianti, Pavese, Di Rosa, Picchielli, Battini)  
Astenuiti 1 (Baldi)

(assenti: Mannucci, Chiavacci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
Mantellassi Alessio

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Rita Ciardelli

---

---